

02/05/2008 - Novità DPL 2 maggio

INPS: obbligo di iscrizione alla gestione separata dei Volontari del Servizio civile nazionale
INPS, con circolare n. 55 del 30 aprile 2008, ha fornito le istruzioni in merito all'iscrizione e al versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata (di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95), per i Volontari del Servizio civile, a seguito di quanto disposto dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. INPS: classificazione previdenziale per phone center e internet point
INPS, con circolare n. 54 del 30 aprile 2008, ha inquadrato i datori di lavoro che svolgono attività di "internet point" e "phone center" nel settore terziario. INPS: permessi per disabili ex lege n. 104/1992
INPS, con circolare n. 53 del 29 aprile 2008, ha dettato una serie di modalità operative correlate alla fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992. In particolare, con riferimento ai permessi ex art. 33, rifacendosi alla sentenza della Corte di Cassazione n. 175 del 5 gennaio 2005, l'Istituto ricorda che "il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assista una persona con handicap in situazione di gravità". INPS: previdenza ed assistenza per i lavoratori rumeni e bulgari
INPS, con messaggio n. 9744/2008, ha fissato le regole previdenziali ed assistenziali per rumeni e bulgari, neo comunitari a partire dal 1° gennaio 2007. Va seguito il criterio comunitario anti-cumulo. Ciò significa che:

il trattamento di pensione è erogato in Italia o nel paese di origine;
in caso di simultaneità di diritti per i propri familiari (assegni, ecc.),
l'onere delle prestazioni spetta allo Stato nel quale il diritto deriva da attività lavorativa, rispetto a quello in cui il diritto derivi dalla titolarità di una pensione. Quindi, se il neo comunitario lavora in Italia è l'INPS che paga gli assegni familiari;
il diritto che deriva dalla titolarità della pensione prevale su quello che trae fondamento dalla semplice residenza; d) nel caso in cui vengano chiesti assegni familiari per coniugi e figli residenti nel paese di origine, occorre accertare se esiste il diritto agli assegni familiari in base alla legislazione dello stato di provenienza.